



Unione montana Alto Astico

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 2 del 2 febbraio 2015 avente per oggetto: "Esame delle osservazioni pervenute e approvazione dello Statuto dell'Unione montana";
- la deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 3 del 2 febbraio 2015 avente per oggetto: "Elezione del Presidente dell'Unione montana";

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

e-mail segreteria@asticosina.it**N. 2 reg. delib.****COPIA****Verbale di deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **due** del mese di febbraio alle ore 18:30 nella sala consiliare della costituenda Unione Montana Alto Astico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio della costituenda Unione Montana Alto Astico sotto la PRESIDENZA del dr. ROSSI GIORDANO in qualità di Presidente - Sindaco anziano. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario della costituenda Unione Montana Alto Astico dr.ssa LAURA DAL ZOTTO.

Il Presidente - Sindaco anziano, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

AGOSTINI GIULIO	Assente	CALGARO RICCARDO	Presente
CAROTTA ALBERTO	Assente	CAROTTA ROBERTO	Presente
CERATO FANNY	Presente	COMPARIN CLAUDIO	Presente
CORNOLO' ANDREA	Presente	CORTELLETTI LUIGI	Presente
DALLA VIA DIEGO	Presente	DELLAI SILVIA	Presente
FONTANA GIUSEPPE	Assente	GUGLIELMI CLAUDIO	Presente
LEONI EMILIO	Presente	LORENZATO FERRULIO	Presente
LORENZATO CHIARA	Presente	OCCHINO TIZIANA	Presente
OLIVIERO OMAR	Presente	ROSSI GIORDANO	Presente
SARTORI FLORIO	Presente	SCALZERI BRUNO	Presente
SELLA KATIA	Presente	TOLDO ALBERTO	Assente
ZORDAN ELENA	Presente	ZORDAN SOFIA	Assente

ne risultano presenti n. 19 e assenti n. 5.

O g g e t t o

ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELL'UNIONE MONTANA.

Il Presidente - Sindaco anziano relaziona:

“Il Consiglio dell'Unione montana, nella seduta del 29.12.2014, con deliberazione n. 4, ha provveduto all'adozione dello statuto secondo le disposizioni della L.R. n. 40/2012 e della successiva D.G.R. n. 2651/2012.

La predetta deliberazione è stata pubblicata all'albo dell'Unione Montana e all'albo pretorio di ciascun comune interessato per la formulazione di proposte ed osservazioni.

Alle ore 18.41 entra il Consigliere Sofia Zordan (Consiglieri presenti ora 20)

Sono giunte le seguenti osservazioni:

- dal Comune di Cogollo del Cengio e sottoscritte dal Sindaco Riccardo Calgaro, acclamate al prot. dell'Ente al n. 2 in data 13.01.2015;
- dal Consigliere Bruno Scalzeri di Pedemonte, acclamate al prot. dell'Ente al n. 3 in data 14.01.2015;
- da n. 7 Sindaci (Arsiero, Velo d'Astico, Tonezza del Cimone, Laghi, Valdastico, Pedemonte, Lastebasse), acclamate al prot. dell'Ente al n. 5 in data 21.01.2015;
- dal Consigliere Luigi Cortelletti di Velo d'Astico, acclamate al prot. dell'Ente al n. 7 in data 22.01.2015.
- dal Sig. Alessio Basilisco residente a Cogollo del Cengio in Via Colombara n. 17/F, acclamate al prot. dell'Ente al n. 12 del 23.01.2015

Il Presidente dà lettura del documento relativo alle **osservazioni presentate dal Comune di Cogollo del Cengio** approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22.12.2014 e propone al Consiglio di **accogliere** le seguenti osservazioni:

2) Mantenere la sede legale dell'Unione Montana là dove è attualmente presente senza costituirla presso la sede del Comune di Arsiero.

MOTIVAZIONE: Ciò è corretto e sostenibile in quanto l'Unione Montana è un ente sovra comunale, dotato di autonomia statutaria e di propri organi di governo e come tale va dotato di sede legale distinta da quella dei comuni.

3) Prevedere che il mandato del Presidente e della Giunta dell'Unione Montana sia di due anni, per non escludere il Comune di Cogollo del Cengio ed eventuali altri Comuni sfalsati elettoralmente.

MOTIVAZIONE: L'osservazione è corretta. Si propone però di elevare da due a due e mezzo gli anni di mandato del Presidente.

Alle ore 18.45 entra il Consigliere Giuseppe Fontana (Consiglieri presenti ora 21)

E di **non accogliere** le seguenti osservazioni:

1) Adottare per l'elezione in tutti gli organi amministrativi il sistema della doppia maggioranza, come proposto o quella del voto ponderato come applicato nello Statuto dell'Unione Montana di Schio.

MOTIVAZIONE: Per l'elezione degli organi, dispone la L.R. 40/2012, che stabilisce direttamente le modalità di individuazione dei tre rappresentanti per ciascun ente. Per quanto riguarda le modalità di funzionamento degli organi collegiali, durante gli incontri tenutisi fra i Sindaci per la stesura dello statuto dell'Unione Montana, è emersa la volontà della maggioranza volta a mantenere in capo agli stessi il sistema di votazione per teste. Tuttavia, è stata riconosciuta la necessità di introdurre il sistema della ponderazione, avuto riguardo al criterio della popolazione, in capo alla Conferenza dei Sindaci, rispetto ai servizi ed alle funzioni trasferiti o delegati.

Poi dichiara aperto il dibattito che registra i seguenti interventi:

Interviene il Consigliere **Scalzeri** per affermare di non condividere le scelte che son state proposte in merito al voto ponderato, in quanto ritiene che i Comuni hanno tutti parità di diritto e di espressione in merito alle questioni che si vanno ad assumere e si riserva di intervenire in maniera più ampia nel momento in cui saranno prese in esame le sue osservazioni.

Prende la parola il Consigliere **Calgaro** per spiegare che il Consiglio Comunale di Cogollo ha voluto sottolineare l'importanza dell'introduzione del criterio della doppia maggioranza. E' impensabile – continua il Consigliere – che *“una proposta resa da 2/3 mila abitanti vada a pesare su 9 mila abitanti...doveva essere adottata la doppia maggioranza così come proposta nelle osservazioni presentate dal Comune di Cogollo. La richiesta avanzata da parte del Comune che rappresento è esplicita ed inderogabile...”*

Le altre due osservazioni accettate sono minimali rispetto a quella del voto ponderato.

Lo statuto – continua il Consigliere - è sicuramente migliorato rispetto alla formula iniziale, ma si è ancora lontani dall'efficienza ed efficacia operativa.

Tuttavia non si vuole frapporre nessun tipo di ostacolo in merito all'approvazione dello stesso, ma poiché vi sono ancora elementi deficitari, in questo momento il Comune di Cogollo preferisce rimanere in attesa e capire se l'Unione Montana può funzionare”.

Il Consigliere **Dalla Via** prende parte alla discussione per invitare i Consiglieri presenti a riflettere sulle osservazioni appena udite e su quelle che si andranno a leggere nel corso della seduta.

Riconduce il pensiero a quanto stabilito nei discorsi che hanno preceduto la stesura di questo Statuto: i luoghi protagonisti dei servizi devono essere i municipi, ed è per questo motivo che si era individuato il Comune di Arsiero anche sul piano operativo e per l'organizzazione dei servizi.

Spiega che la proposta della durata in carica del Presidente, passata dai due anni iniziali ai due anni e mezzo, è legata alla necessità di una rotazione degli organi di governo al fine di avvantaggiare l'avvicendamento delle varie amministrazioni alla guida dell'ente, ottimizzando così impegno ed energie.

Il voto ponderato non si accoglie perchè si è ritenuto di voler conservare pari ruolo ai singoli consiglieri e ai singoli comuni; tuttavia bisogna bilanciare i rapporti ad un tavolo interno e questo è il punto di equilibrio che si propone all'assemblea.

Preso atto che nessun altro Consigliere prende la parola, il **Presidente – Sindaco anziano** dichiara chiuso il dibattito e propone di effettuare un'unica votazione per le osservazioni presentate dal Sindaco di Cogollo del Cengio, Riccardo Calgaro, in rappresentanza del Consiglio Comunale (approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 22.12.2014)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

SENTITI gli interventi dei Consiglieri in merito alla proposta del Presidente – Sindaco anziano volta ad accogliere le osservazioni n. 2 e n. 3 (con la modifica enunciata) e di non accogliere l'osservazione n.1 di cui al documento presentato dal Sindaco di Cogollo del Cengio Riccardo Calgaro e allegato al presente verbale quale parte integrante,

con voti favorevoli n. 18, astenuti n. 3 (Calgaro, Zordan Elena, Zordan Sofia) contrari n. 0 su n. 21 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di accogliere le osservazioni n. 2 e n. 3 (con la modifica enunciata) e di non accogliere l'osservazione n.1 di cui al documento presentato dal Sindaco di Cogollo del Cengio Riccardo Calgaro e allegato al presente verbale quale parte integrante.

Il Presidente – Sindaco anziano procede e dà lettura del documento relativo alle **osservazioni presentato dal Consigliere Bruno Scalzeri** e propone al Consiglio di **accogliere** le seguenti osservazioni:

Art.3= La Unione Montana è definita dal Legislatore un Ente locale dotato di autonomia e personalità giuridica pubblica, titolare di una propria organizzazione operativa di rango istituzionale aperta alla più ampia collaborazione con i Comuni in molteplici settori per garantire servizi primari locali e migliorare le condizioni di vita nei Paesi. E' pertanto incongrua la sua sede presso il Municipio di Arsiero o altre sedi comunali disponendo essa di una struttura idonea allo scopo, dimensionata ottimamente alle esigenze collettive anche sotto il profilo logistico. Presso la sede della Comunità Montana, o Unione Montana, ogni Comune membro e la popolazione si sentono come a casa propria, diverso è l'impatto per ogni altra soluzione che toglie valore primario alle singole autonomie municipali, a partire da quelle sotto dotate di popolazione e servizi di istituto in gestione diretta.

MOTIVAZIONE Ciò è corretto e sostenibile in quanto l'Unione Montana, al pari della Comunità Montana, è ente sovra comunale, dotato di autonomia statutaria e di propri organi di governo e come tale va dotato di sede legale distinta.

Art.6, punto 3=Ritengo pleonastica la suddivisione del nostro territorio in nord e sud in quanto classificato omogeneo nel suo insieme dalla Legge Regionale 03 luglio 1992, n.19.

MOTIVAZIONE : La suddivisione in nord e sud è superabile. Essa era stata introdotta con l'unico scopo di garantire omogenea partecipazione derivante dai Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico da un lato e Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone e Valdastico dall'altro, ai quattro posti complessivamente disponibili presso la Giunta. Si propone, pertanto, di accogliere l'osservazione, limitatamente all'eliminazione della dicitura "nord" e "sud", mantenendo la suddivisione in due gruppi di comuni distinti, ai fini delle nomine in Giunta.

E di **non accogliere** le seguenti osservazioni:

Art.1=Il titolo attribuito alla Unione Montana "Unione Montana Alto Astico" è improprio e va integrato con il termine "Posina" così come indicato storicamente per la "Comunità Montana Alto Astico Posina". La modifica intervenuta non è opportuna pur considerando il Comune di Posina attualmente integrato in una Unione Montana contigua alla nostra e per cui ritorno occorre avviare ogni azione persuasiva possibile. Va precisato che con il Termine Posina si deve identificare non tanto il Comune di Posina ma una valle e il torrente che vi scorre, un comprensorio di relazioni umane di antica origine, un bacino imbrifero territorialmente e morfologicamente integrato in modo funzionale e logico rispetto alla vita di chi vi abita. Va anche evidenziato che in tale ambito geografico sono situati il

Comune di Laghi, centri abitati e territori significativi dei Comuni di Arsiero, Tonezza del Cimone e Velo d'Astico.

MOTIVAZIONE: Il termine Posina non può essere affiancato alla denominazione Unione Montana Alto Astico, in quanto con Deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 771 del 21.05.2013 (cfr. B.U.R. n. 49 dell' 11.06.2013), è stata formalmente approvata la fuoriuscita del Comune di Posina dall'ambito territoriale Alto Astico Posina e conseguentemente, a seguito del riordino, l'ambito territoriale è stato ridenominato dalla Giunta Regionale in "Alto Astico".

Art.4 lett.elle=L'art.28 della L.142/1990 espone che le Comunità Montane, o Unioni Montane future,"promuovono la fusione di tutti o parte dei propri Comuni".Tale previsione normativa, ancorché recepita in precedenti provvedimenti dell'Ente come prospettiva remota irrealizzabile, non dovrebbe riapparire nel dettato statutario in approvazione per evitare atteggiamenti confermativi di tacita accondiscendenza a pregiudizi politici che definiscono i piccoli Comuni centri di spesa improduttivi ed estemporanei da sopprimere senza alcun riguardo alle loro specificità originarie e alla volontà popolare che le sostiene.

MOTIVAZIONE :Il dettato dell'art. 28 della legge 142/90 è attualmente ripreso anche dall'art. 4 comma due lettera c) del vigente Statuto della Comunità Montana. Finché il legislatore non emanerà una norma imperativa sull'obbligo di fusione, tale principio non rappresenta una norma cogente, essendo elencato fra le finalità e gli obiettivi. E' una sorta di norma dispositiva, un "dover essere".

Art.5,comma 4=Le modalità di trasferimento dei servizi municipali affidati alla Unione Montana,così come esplicitate, sono sintomatiche di una tendenza volta a indebolire l'autonomia dei nostri Comuni più piccoli per dare campo al "principio di ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra di loro omogenei in modo da non lasciare ai Comuni competenze amministrative residuali".Tale previsione, se pianificata secondo la logica tecnocratica esposta senza un pensiero politico di concreta mediazione, porterà i Comuni minori alla perdita della loro identità istituzionale.

MOTIVAZIONE: Il comma citato non va ad indebolire l'autonomia dei Comuni; esso si limita a stabilire che qualora essi deliberino il trasferimento di una funzione o di un servizio all'Unione, nessuna competenza residuale di quanto trasferito deve restare in capo ai Comuni medesimi. Ciò per evitare duplicazioni di gestioni, aggravamento dei procedimenti ed aumento delle spese.

Art.8=Compiti del Consiglio: Funzioni di "indirizzo, programmazione e controllo".Occorre penetrare in profondità ogni aspetto interpretativo delle tre parole perché al loro interno può insinuarsi un intento di emarginazione del Consiglio dai processi di realizzazione degli obiettivi programmatici del Piano Generale di Sviluppo del territorio di cui la Unione Montana dovrà dotarsi. Sul punto sarebbe utile dimensionare le funzioni del Consiglio sulla falsa riga delle attribuzioni stabilite all'art.10 dello Statuto della Comunità Montana, coerenti con gli Ordinamenti legislativi statali e regionali vigenti,che per decenni avevano costituito il volano operativo principale dell'Ente.

MOTIVAZIONE: L'Unione Montana per espressa previsione della Regione Veneto "è un ente locale, ai sensi dell'art. 2 primo comma e dell'art. 32 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 ". Ciò significa che, come per gli altri enti locali, le competenze del Consiglio sono quelle stabilite dall'art. 42 del T.U.E.L. d.lgs. 267/2000. Non è opportuno inserire le medesime competenze nello Statuto poiché in caso di modifica normativa, sarebbe necessaria una modifica statutaria.

Art.9,punto 4= L'attività del Consiglio e le sue sessioni dovrebbero svolgersi presso la sede della attuale Comunità Montana, che tutt'ora testimonia periodi difficili del nostro

passato meritevoli di rispetto e considerazione. Anche ad onore di tanta storia la struttura ha titolo per permanere indivisibile e parte sostanziale del patrimonio indisponibile della Unione Montana quale bene strumentale ottimale per i servizi di istituto da erogare alla popolazione del nostro territorio.

MOTIVAZIONE : Con il mantenimento della sede legale presso l'attuale sede della Comunità Montana (v. osservazione accolta del Comune di Cogollo del Cengio, osservazione proposta per l'accoglimento del Consigliere Scalzeri e successiva osservazione pervenuta da sette Sindaci), le adunanze degli organi collegiali saranno svolte di norma presso tale sede (v. testo osservazione pervenuta da sette Sindaci). La possibilità di svolgere le riunioni degli organi presso sedi diverse (comunali) è già contemplata all'art. 8 terzo comma del vigente Statuto della Comunità Montana.

Art.14 punto 5 lett.c=Vista la omogeneità territoriale della nostra Unione Montana, mi sembra estemporanea la previsione di nomina del Vice Presidente secondo il criterio nord e sud, come l'attribuzione al Presidente di competenze di natura sindacale, anche se compatibili con la legge.

MOTIVAZIONE : La suddivisione in nord e sud in termini di dicitura è superabile per la nomina del Vice Presidente, ma resta salva la distinzione in due aree. Pertanto, l'osservazione non può essere accolta.

Art 16=Conferenza dei Sindaci. Il punto 5 prevede che i pareri dei Sindaci sono vincolanti per le funzioni delegate alla Unione Montana e sono espressi con il criterio del voto "PONDERATO" commisurato alla consistenza delle singole popolazioni rappresentate. Tali pareri vincolanti, esercitando un potere dispositivo per il governo dell'Ente, inciderebbero in misura non paritaria su molteplici decisioni della Giunta in contraddittorio con il rispetto dovuto alla dignità dei Comuni. Qualora vi siano ragioni particolari di carattere gestionale e/o funzionale, che inducono a tale criterio di voto, esse dovrebbero trovare soluzione mediante strumenti di regolamentazione predisposti allo scopo. Aggiungo ancora che l'importanza dei Comuni della Unione Montana dovrebbe essere commisurata anche alla superficie territoriale amministrata perché concorre a definire in parte i flussi finanziari che saranno devoluti in futuro dalla Regione e dallo Stato alla Unione Montana. A tale riguardo la Relazione della Prima Commissione Consigliere regionale, che accompagna la Legge R.40/2012, precisa che al TERRITORIO montano saranno assegnati "obblighi e strumenti associativi più importanti rispetto al resto del territorio regionale". Ricordo ancora il valore strategico dei TERRITORI dei nostri Comuni, a confine con la Provincia Autonoma di Trento, che acconsentono di accedere ai finanziamenti loro riservati, a seguito dei coraggiosi moti referendari di alcune popolazioni per il cambio di Regione, ora attribuiti e amministrati da troppe mani anziché in competenza primaria ai Comuni stessi anche a vantaggio dei Paesi di seconda fascia.

MOTIVAZIONE : Il voto ponderato della Conferenza dei Sindaci è esercitato esclusivamente da parte di quei Sindaci i cui rispettivi Comuni hanno provveduto a delegare o trasferire il servizio o la funzione di cui si discute. Esso pertanto non lede la dignità dei Comuni, in quanto coinvolge solo gli enti partecipanti ai servizi, o meglio, la ponderazione è una condizione per la partecipazione ai servizi. Il criterio della popolazione è stato preferito a quello del territorio, poiché i costi di molti servizi associati già sono ripartiti rispetto a questo parametro.

Art.19-Personale. Punti 4- 6=Punto 4-E' opportuna una previsione statutaria che ricompreda altre funzioni utili al territorio per il personale assunto a tempo determinato e indeterminato. Punto 6- La unificazione delle strutture municipali operative presso un presidio centrale organizzato deve essere contenuta in misura ragionevole per evitare

disagi e difficoltà logistiche soprattutto alla popolazione debole e anziana già incline ad disamore per la politica e all'abbandono dei Paesi di origine.

MOTIVAZIONE: Il personale già assunto a tempo indeterminato o determinato presso l'Unione Montana sarà adibito alle funzioni c.d "montane", proprie o delegate, ed alle funzioni associate comunali. Lo Statuto si prefigge il massimo decentramento nel territorio delle strutture amministrative presso i presidi municipali, evitando, conseguentemente, l'abbandono delle sedi ed il disagio della popolazione. Tutto ciò deriva da quanto proposto nelle osservazioni presentate dai Sindaci dei Comuni di Arsiero, Laghi, Lastevasse Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico e Velo d'Astico, successivamente in esame.

Art.24 punto 2=Gli introiti delle tasse e tariffe dei Comuni da versare alla Unione Montana per servizi resi saranno calcolate al netto delle sovvenzioni statali e regionali ricevute allo stesso titolo dalla Unione Montana medesima.

MOTIVAZIONE: L'art. 32 comma 7 del T.U.E.L. d.lgs. 267/2000, prevede espressamente che se una servizio è delegato ad un'unione di comuni, le entrate di quel servizio competono all'unione. Questo secondo i principi di una contabilità sempre più di tipo economico, basata sui c.d. "centri di costo", che con l'armonizzazione dei sistemi contabili sta cambiando il sistema finanziario – contabile degli enti locali. Eventuali sovvenzioni statali o regionali che dovessero essere conseguite in ragione della gestione di quel servizio andranno gestite secondo gli indirizzi degli organi di governo e dovranno essere sostanzialmente rivolte all'abbattimento dei costi di gestione del servizio cui sono destinate o dell'intero sistema associato.

Poi dichiara aperto il dibattito che registra i seguenti interventi:

Prende la parola il Consigliere Scalzeri per esprimere la sua amarezza nel comprendere come venga ora concepita l'Unione Montana, ed invita i Consiglieri ad avvicinarsi di più al modello Comunità Montana, essendo lui molto legato a "quella cultura".

Fa presente come, in questi ultimi anni, solo la provincia di Belluno si sia distinta per avere particolari privilegi, tanto quelli finanziari che quelli che hanno permesso alla montagna bellunese di poter ottenere un diritto di autonomia speciale. E si rammarica ulteriormente, sostenendo come nessun amministratore abbia insistito sufficientemente affinché "quei benefici" fossero allargati alla montagna veneta.

Ritiene doveroso, quale amministratore di lungo corso, approfondire i vari argomenti che compongono lo Statuto che si sta per approvare, e rileva come "ci si trovi di fronte ad una stesura di norme che non conciliano con la funzione politica che necessita di semplicità e di vicinanza ai problemi della montagna e della gente".

E' convinto che il passaggio dalla Comunità Montana all'Unione Montana va fatto perché la legge lo impone, ma sostiene vi sia la necessità di riportare con forza l'attenzione alla montagna veneta.

Constata con rincrescimento che interventi di sostegno per il territorio vengono abbandonati con leggerezza, e cita la questione della "tariffa idrica del 3%", che - se supportata a livello politico locale - avrebbe portato al bilancio del nostro Ente ingenti introiti.

Purtroppo – prosegue il Consigliere, tutto è caduto nel silenzio solo perché la Suprema Corte ha dichiarato incostituzionale la norma e nessun amministratore si è fatto portavoce con la Regione Veneto per perorarne la causa.

Interviene il Presidente – sindaco anziano per precisare che, nel caso specifico, i proventi del servizio idrico devono essere impiegati per lo stesso servizio dal quale l'entrata stessa proviene.

Il Consigliere Scalzeri passa poi al punto successivo e comunica di non ritenere opportuno suddividere in due parti i 5 anni di durata del mandato del Presidente, in quanto - pensando anche alle sue esperienze trascorse in qualità di amministratore - vi è la necessità di un periodo più lungo per poter far valere il proprio operato.

Prosegue invitando a riflettere sulla *“necessità di rapportarsi continuamente con il nostro territorio che è povero, e che va gestito più per l'eccezione che per la normalità”*.

Il Consigliere invita gli amministratori a salvare la montagna, possibilmente *“tenendo la porta aperta per un Comune che deve rientrare quale è quello di Posina”*.

A questo punto il Consigliere Scalzeri comunica la propria dichiarazione di voto, nei termini seguenti:

“mi pongo il problema se dare voto favorevole oppure astenermi. Non tutto quello che ho osservato per iscritto è stato accolto. Vedo, tuttavia, che c'è un inizio di attenzione nei confronti delle mie osservazioni e mi auguro, pertanto, che le stesse possano rimanere sul tavolo degli amministratori per costituire un arricchimento, cosicché il nostro territorio non si fermi su quanto scritto, ma vada avanti con una volontà specifica. Siamo in montagna, ossia in trincea, tutti i giorni.

Alla luce di quanto esposto, dichiaro il mio voto favorevole”.

Preso atto che nessun altro Consigliere prende la parola, il Presidente – Sindaco anziano dichiara chiuso il dibattito e propone di effettuare un'unica votazione per le osservazioni presentate dal Consigliere Bruno Scalzeri.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

SENTITI gli interventi dei Consiglieri in merito alla proposta formulata dal Presidente – Sindaco anziano che indica di accogliere le osservazioni n. art. 3, n. art. 6, punto 3 limitatamente all'eliminazione della dicitura nord e sud, e di non accogliere le osservazioni n. art. 1, n. art. 4 lett. elle, n. art. 5, comma 4, n. art. 8, n. art. 9, punto 4, n. art. 14 punto 5, lett. c, n. art. 16, n. art.19, n. art. 24 punto 2.

di cui al documento presentato dal Consigliere Bruno Scalzeri e allegato al presente verbale quale parte integrante, con voti favorevoli n. 20, astenuti n. 1 (Zordan Sofia), contrari n. 0, su n. 21 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di accogliere le osservazioni n. art. 3, n. art.6, punto 3 limitatamente all'eliminazione della dicitura nord e sud, e di non accogliere le seguenti osservazioni: n. art.1, n. art. 4 lett. elle, n. art. 5, comma 4, n. art. 8, n. art. 9, punto 4, n. art.14 punto 5, lett. c, n. art. 16, n. art.19, n. art.24 punto 2 di cui al documento presentato dal Consigliere Bruno Scalzeri e allegato al presente verbale quale parte integrante.

Il Presidente – Sindaco anziano procede e dà lettura del documento relativo alle **osservazioni presentato da sette Sindaci dei Comuni di Arsiero, Velo d'Astico, Tonezza del Cimone, Laghi, Valdastico, Pedemonte, Lastebasse**, e propone al Consiglio di accogliere tutte le osservazioni in esso contenute.

Art.3

(Sede)

1.L'unione ha la propria sede legale presso lo stabile in via Europa, 22 ad Arsiero. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma presso la sede oppure presso immobili dei Comuni o nella disponibilità dell'Unione.

MOTIVAZIONE: l'Unione Montana è un ente sovra comunale, dotato di autonomia statutaria e di propri organi di governo e come tale va dotato di sede legale distinta.

Art. 5

(Modalità di delega o trasferimento di funzioni e servizi all'Unione Montana)

9. Qualora il Comune di Pedemonte vedesse riconosciuta la legittima richiesta di essere aggregato alla Regione Trentino Alto Adige – P.A.T. (Provincia Autonoma di Trento), il Comune medesimo potrà recedere dall'Unione Montana senza oneri specifici e senza termini di preavviso, fatta salva la contribuzione per la quota di competenza alle spese dell'anno finanziario in corso nel momento del recesso.

MOTIVAZIONE : In caso di positiva conclusione dell'avviato iter di annessione alla Provincia autonoma di Trento, il Comune di Pedemonte dovrà essere libero da vincoli di partecipazione all'Unione Montana Alto Astico, fatta salva la definizione dei rapporti economici in corso.

Art. 15

(La Giunta)

1. La Giunta è formata dal Presidente e dagli Assessori da lui nominati in base all'appartenenza territoriale tra i componenti Sindaci del Consiglio dell'Unione, nel numero di tre. A tal fine il territorio dell'Unione è suddiviso in due aree: la prima comprende i Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico; la seconda comprende i Comuni di Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone e Valdastico. Gli Assessori sono nominati in modo tale che uno appartenga alla stessa area territoriale a cui appartiene il Presidente e gli altri due all'altra area territoriale.

MOTIVAZIONE: La suddivisione del territorio in nord e sud viene tolta limitatamente alla dicitura. Vengono fatte salve le due aree ed il motivo per cui le stesse sono state individuate, ovvero garantire omogenea partecipazione derivante dai Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico da un lato e Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone e Valdastico dall'altro, ai quattro posti complessivamente disponibili presso la Giunta.

Art. 14

(Presidente)

7. Il Presidente dura in carica due anni e mezzo (2,5 anni) e comunque fino alla nomina del nuovo Presidente. In caso di commissariamento del Comune di appartenenza, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente che provvede a convocare il Consiglio entro 30 giorni per l'elezione del nuovo Presidente. In ogni caso, la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta anche la decadenza del Presidente. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio con mozione espressa per appello nominale dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

MOTIVAZIONE: Con la durata del mandato pari a due anni e mezzo, anche i Comuni che vanno ad elezioni in periodi diversi da quello stabilito per la maggioranza possono aspirare alla presidenza dell'Unione Montana.

Art. 18

(Principi strutturali e organizzativi)

2. L'Unione assume come modello di riferimento una struttura organizzativa ampiamente decentrata nelle sedi municipali del territorio al fine di garantire per tutte le sedi un presidio in forma continuativa di personale.

MOTIVAZIONE: Con il decentramento degli uffici e dei servizi, le sedi municipali sono costantemente presidiate, evitando disagi per la popolazione.

Art. 21.**(Segretario)**

1. Il Segretario dell'Unione Montana è assunto o incaricato con le modalità previste dal Regolamento degli Uffici e dei Servizi.

2. Il Segretario attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio, secondo le direttive del Presidente e degli assessori.

3. Il Segretario garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia.

4. Il regolamento disciplina le modalità ed i requisiti per la nomina, i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa.

5. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina le modalità per l'attribuzione delle responsabilità e delle competenze al Segretario in conformità con i principi stabiliti dalle norme vigenti. In caso di assenza del Segretario titolare, il ruolo potrà essere svolto da personale interno od esterno secondo termini e modalità previsti dalla normativa vigente.

MOTIVAZIONE: Si toglie la parte in cui la gestione amministrativa viene affidata al Segretario titolare della funzione apicale dell'Unione Montana, e la parte in cui gli viene affidato il coordinamento dei responsabili degli uffici e dei servizi (in ogni caso, anche senza espressa previsione, tali funzioni sono attribuite dal T.U.E.L., d.lgs. 267/2000 al Segretario). Questa modifica è stata inserita per consentire l'eventuale affidamento di tali funzioni alla figura del Coordinatore dei servizi associati, di cui al successivo art. 22.

Art. 22**(Coordinatore dei servizi associati)**

1. Il Presidente, previa deliberazione di indirizzo della Giunta, può individuare un Coordinatore dei servizi associati, secondo le modalità indicate nel Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. Tale regolamento disciplina anche il riparto di competenze tra la figura del Segretario e del Coordinatore.

MOTIVAZIONE: La figura del Coordinatore dei servizi associati, disciplinata nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, se nominata, viene ad assumere su di sé alcune funzioni proprie del Segretario dell'Unione: la gestione amministrativa ed il coordinamento dei responsabili degli uffici e dei servizi. Restano in ogni caso in capo al Segretario le altre funzioni attribuite dal T.U.E.L., d.lgs. 267/2000: assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni di consiglio e giunta e verbalizzazione delle medesime; può svolgere funzioni di responsabile di servizio; roga i contratti nei quali l'ente è parte; autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o dal presidente.

Art. 24.**(Attività finanziaria e bilanci)**

2. All'Unione Montana competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, con modalità da definire con apposito regolamento che salvaguardino le diverse realtà territoriali.

MOTIVAZIONE: L'art. 32 comma 7 del T.U.E.L. d.lgs. 267/2000, prevede espressamente che se un servizio è delegato ad un'Unione di Comuni, le entrate di quel servizio competono all'Unione. Qui si propone di definire le modalità di tale incasso in apposito regolamento, per salvaguardare le diverse realtà territoriali.

Poi dichiara aperto il dibattito che registra i seguenti interventi:

Prende la parola il Consigliere Calgaro in merito alla figura del "coordinatore dei servizi associati" per asserire l'importanza di integrare l'articolo con una voce che non preveda aumento di costi. Obiettivo dell'Unione Montana è di ridurre i costi o aumentare i servizi a parità di costi. Se si seguirà questa direzione, il Comune di Cogollo parteciperà ai servizi associati.

Il Presidente-sindaco anziano Rossi, conferma che *"l'obiettivo di mettersi assieme è proprio quello di ridurre i costi e migliorare i servizi offerti"*.

Interviene il Consigliere Scalzeri, per invitare ad aggiungere sullo Statuto, che *"la figura del coordinatore non deve costituire un costo aggiunto"*.

Prende la parola il Consigliere Occhino, focalizzando il discorso sull'art. 4 lett. e) dello Statuto che si sta per approvare (razionalizzare e contenere la spesa...).

Sottolinea che se dovesse emergere la necessità di nominare la figura del coordinatore dei servizi associati, vi si potrà far fronte con il risparmio derivante dalle Posizioni Organizzative che vi sarà nell'ambito della ristrutturazione del personale.

Il Consigliere Cortelletti approva il concetto di risparmio, ed invita a prevedere nel Regolamento dei Servizi degli Uffici una voce apposita che specificamente vieti il compenso a questa figura. Si rimanda nello statuto ad un Regolamento dei servizi degli uffici.

Il Presidente-sindaco anziano definisce interessante e da valutare la proposta del Consigliere e, preso atto che nessun altro prende la parola, il dichiara chiuso il dibattito e propone di effettuare un'unica votazione per l'accoglimento di tutte le osservazioni presentate dai sette Sindaci dei Comuni di Arsiero, Velo d'Astico, Tonezza del Cimone, Laghi, Valdastico, Pedemonte, Lastebasse.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

SENTITI gli interventi dei Consiglieri in merito alla proposta formulata dal Presidente – Sindaco anziano volta ad accogliere tutte le osservazioni di cui al documento presentato dai sette Sindaci dei Comuni di Arsiero, Velo d'Astico, Tonezza del Cimone, Laghi, Valdastico, Pedemonte, Lastebasse e allegato al presente verbale quale parte integrante, con voti favorevoli n. 21, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 21 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di accogliere tutte le osservazioni proposte da sette Sindaci dei Comuni di Arsiero, Velo d'Astico, Tonezza del Cimone, Laghi, Valdastico, Pedemonte, Lastebasse.

Il Presidente – Sindaco anziano dà lettura del documento relativo alle **osservazioni presentato dal Consigliere Luigi Cortelletti** e propone al Consiglio di **accogliere le** seguenti osservazioni:

Art. 7(Composizione del Consiglio)

Limitatamente alla seguente parte:

Nel medesimo articolo, nell'ottica di una partecipazione il più costruttiva possibile proporrei la sostituzione della dicitura "... in rappresentanza delle opposizioni." Con "... in rappresentanza delle minoranze."

MOTIVAZIONE : Va senz'altro accolto quanto proposto nell'ottica di una partecipazione più costruttiva, come suggerito dal Consigliere Cortelletti.

Art. 14 (Presidente)

In merito alla votazione, al punto 3 si indica come il Presidente venga eletto con il voto favorevole della "maggioranza ASSOLUTA dei Consiglieri ASSEGNATI"; con gli otto comuni attuali questa dicitura significa che il Presidente deve ottenere almeno 13 voti, indipendentemente dal numero dei votanti, essendo i consiglieri assegnati pari a 24 (3 per ogni comune). Se non si raggiunge il numero di voti necessario l'articolo sembra indicare che dalla terza votazione si passi ad una maggioranza diversa. Tuttavia si indica che si deve ottenere la "maggioranza dei Consiglieri ASSEGNATI", ed in questo modo si fa ancora una volta riferimento alla maggioranza degli aventi diritto al voto (consiglieri assegnati) e non dei votanti, quindi di fatto sembra non vi sia alcuna differenza. Se si tratta effettivamente di una maggioranza diversa da quella delle prime due votazioni, e non sia richiesta dalla terza votazione una maggioranza qualificata, sarebbe quindi opportuno modificare la dicitura "maggioranza dei Consiglieri assegnati" alla fine del punto tre con "maggioranza RELATIVA dei Consiglieri assegnati" oppure "maggioranza RELATIVA dei Consiglieri VOTANTI", a seconda di quanto ritenuto più consono. In caso contrario sarebbe bene mantenere la medesima dicitura utilizzata nel caso delle prime due votazioni, ovvero "maggioranza ASSOLUTA dei Consiglieri ASSEGNATI", per evitare incomprensioni.

MOTIVAZIONE : E' opportuno cogliere il suggerimento del Consigliere Cortelletti, prevedendo dalla terza votazione del Presidente la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti anziché di quelli assegnati.

Art. 21 (Segretario)

Al punto 4 si fa riferimento ad un regolamento non meglio identificato ed al punto 5 al "Regolamento degli Uffici e dei Servizi". Nei successivi Artt. 22 e 23 si parla invece di un "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi". Se i riferimenti sono tutti al medesimo documento sarebbe opportuno unificare la dicitura per evitare confusioni.

MOTIVAZIONE: Poiché il Regolamento indicato nei vari commi dell'articolo in esame è lo stesso, si accoglie il suggerimento di unificarne la dicitura in "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", non solo nell'articolo in esame, ma in tutti i punti dello Statuto dove esso è menzionato (artt. 22 e 23 primo comma).

E di **non accogliere** le seguenti osservazioni:

Art. 7 (Composizione del Consiglio)

Limitatamente alla seguente parte:

Nell'articolo sono indicate le modalità di nomina dei consiglieri da parte di ciascun comune e si indica altresì che il Sindaco (componente di diritto) può essere sostituito esclusivamente dal proprio Vice Sindaco, anche in caso di assenza. Se dunque viene nominato come consigliere dell'Unione Montana un consigliere comunale che ricopre la carica di Vice Sindaco, in caso di votazioni che richiedono una maggioranza dei consiglieri ASSEGNATI questo potrebbe creare un problema in quanto si potrebbe avere un votante in meno. Qualora tale postilla sull'esclusività della sostituzione del Sindaco dal parte del proprio vice sia espressamente richiesta dalla legislazione vigente sarebbe opportuno dunque indicare che il consigliere dell'Unione Montana espresso dalla maggioranza possibilmente non dovrebbe essere la medesima persona che in seno al Comune ricopre la carica di Vice Sindaco.

MOTIVAZIONE: L'art. 4 secondo comma della L.R. 28 settembre 2012, n. 40 stabilisce che "il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri dell'Unione Montana e da due

Consiglieri Comunali per ciascun comune eletti dai rispettivi Consigli Comunali, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni". Inserire una previsione statutaria in base alla quale il Vice Sindaco – consigliere di maggioranza – non può essere eletto presso il Consiglio dell'Unione Montana significa limitare illegittimamente l'elettorato passivo di tale figura istituzionale. E' opportuno lasciare la scelta di quali Consiglieri eleggere alla libera determinazione di ciascun Consiglio Comunale.

Poi dichiara aperto il dibattito che registra i seguenti interventi:

Interviene il Consigliere Scalzeri: *"E' singolare che la Regione Veneto parli ancora di opposizione...oggi non si dovrebbe più parlare di opposizione, bensì di minoranza. Una volta c'erano diverse ideologie. Oggi siamo qui tutti democraticamente rappresentativi".*

Preso atto che nessun altro Consigliere prende la parola, il Presidente – Sindaco anziano dichiara chiuso il dibattito e propone di effettuare un'unica votazione per le osservazioni presentate dal Consigliere Luigi Cortelletti.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

SENTITI gli interventi dei Consiglieri in merito alla proposta formulate dal Presidente – sindaco anziano volta ad accogliere le osservazioni Art. 7(Composizione del Consiglio) limitatamente alla parte sostituzione della dicitura "... in rappresentanza delle opposizioni." Con "... in rappresentanza delle minoranze.", Art. 14 (propone dalla terza votazione del Presidente la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti anziché di quelli assegnati) e art. 21(Segretario) relativamente alla dicitura Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che si propone di correggere in tutti gli articoli dello Statuto dove tale dicitura è menzionata (*artt. 22 e 23 primo comma*) e di non accogliere l'osservazione Art. 7(Composizione del Consiglio) Limitatamente alla parte relativa al Consigliere Vice Sindaco di cui al documento presentato dal Consigliere Luigi Cortelletti e allegato al presente verbale quale parte integrante

Con voti favorevoli n. 21, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 21 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di accogliere le osservazioni di cui all'Art. 7 (Composizione del Consiglio) – limitatamente alla parte sostituzione della dicitura "... in rappresentanza delle opposizioni." Con "... in rappresentanza delle minoranze.", Art. 14 (propone dalla terza votazione del Presidente la maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti anziché di quelli assegnati) e Art. 21(Segretario) relativamente alla dicitura Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che si corregge in tutti gli articoli dello Statuto dove tale dicitura è menzionata (*artt. 22 e 23 primo comma*);

E di **non accogliere le seguenti osservazioni** presentate dal Consigliere **Luigi Cortelletti**:

Art. 7 (Composizione del Consiglio) limitatamente alla parte relativa al Consigliere Vice Sindaco

Il Presidente dà lettura del documento relativo alle **osservazioni presentato dal Sig. Alessio Basilisco** residente a Cogollo del Cengio e propone al Consiglio di **accogliere in parte** la seguente osservazione:

- Art. 6 comma 3, la suddivisione del territorio in nord e sud non trova altro riscontro se non nella suddivisione degli incarichi del Presidente e della Giunta, quindi attribuendo ad ogni Comune lo stesso peso sarebbe corretto stralciare questo comma;

MOTIVAZIONE: La suddivisione del territorio in nord e sud limitatamente alla dicitura è già stata stralciata in accoglimento di precedenti osservazioni pervenute. Resta salva la suddivisione in due aree del territorio al fine dell'attribuzione degli incarichi di Giunta.

E di **non accogliere** le seguenti osservazioni:

- Art. 16 comma 5, il voto ponderato è previsto solo in questo punto dello Statuto riguardante la Conferenza dei Sindaci. Analogamente a quanto riportato sopra, se tutti i Comuni hanno lo stesso peso tale previsione andrebbe stralciata.

MOTIVAZIONE: Durante gli incontri tenutisi fra i Sindaci per la stesura dello Statuto dell'Unione Montana, è emersa la volontà della maggioranza di essi a mantenere in capo agli organi collegiali deliberanti il sistema di votazione per teste. E' stata però riconosciuta la necessità di introdurre il sistema della ponderazione, avuto riguardo al criterio della popolazione, in capo alla Conferenza dei Sindaci, rispetto ai servizi ed alle funzioni trasferiti o delegati. Ciò non inficia la dignità dei singoli Comuni, che conservano lo stesso peso all'interno degli organi collegiali deliberanti, ma permette di utilizzare il criterio della popolazione nel governo delle funzioni e dei servizi trasferiti o delegati.

Poi dichiara aperto il dibattito che però non registra interventi.

Il Presidente – Sindaco anziano propone di effettuare un'unica votazione per le osservazioni presentate dal Sig. Alessio Basilisco residente a Cogollo del Cengio.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Il Presidente – Sindaco anziano, non essendoci stati interventi da parte dei Consiglieri in merito alla proposta di **accogliere parzialmente** l'osservazione n. art. 6 comma 3 limitatamente all'eliminazione della dicitura nord e sud e di **non accogliere** l'osservazione n. art. 16 comma 5 di cui al documento presentato dal Sig. Alessio Basilisco di Cogollo del Cengio e allegato al presente verbale quale parte integrante

Con voti favorevoli n. 21, astenuti n. 0, contrari n. 21, su n. 21 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di accogliere parzialmente la seguente osservazione proposta dal Sig. Alessio Basilisco n. art. 6 comma 3 limitatamente all'eliminazione della dicitura nord e sud e di non accogliere la seguente osservazione: n. art. 16 comma 5.

Prende a questo punto la parola il Consigliere Zordan Elena per avere informazioni in merito all' art 19 c. 4 dello Statuto che si sta per approvare.

Il Presidente – Sindaco anziano, legge all'assemblea l'articolo indicato dal Consigliere e poi invita il Segretario a rispondere.

Il Segretario ricorda che, proprio durante il mandato del Presidente Scalzeri, nell'anno 2002 - anno internazionale della montagna – era stata costituita una squadra di operai forestali impiegata nella manutenzione del territorio, impiegando fondi regionali e proventi dei funghi.

Questi operai forestali venivano gestiti direttamente dall'Ente, e venivano configurati come dipendenti a tempo determinato pur avendo un contratto di natura privatistica.

La gestione dei fondi regionali per la montagna può tuttora essere gestita in amministrazione diretta con l'impiego di operai forestali.

A questo punto, a conclusione delle operazioni di valutazione delle osservazioni, il Presidente – Sindaco anziano propone di procedere all'approvazione dello Statuto dell'Unione Montana Alto Astico nel testo così come modificato dal recepimento delle osservazioni sopra indicate.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

VISTI

- il D.L. 6 luglio 2012 n° 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 N° 135 relativo alle disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;
- la legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", c.d. "legge Delrio";

VISTO, in particolare, l'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 267/00 così come modificato dal D.L. 95/12 e dalla legge 56/14 sopra citati;

VISTE:

- la legge regionale del 27 aprile 2012, n. 18 relativa alla disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- la legge regionale del 28 settembre 2012, n. 40 relativa alle norme in materia di unioni montane;
- la legge regionale del 28 dicembre 2012, n. 49 di modifica delle su richiamate leggi regionali;

RICHIAMATE:

- la Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2651 del 18 dicembre 2012, con la quale venivano date le disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale N°40/12;
- la delibera della Giunta Regionale n. 771 del 21 maggio 2013, relativa al piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni Montane, approvazione primo stralcio;
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2836 del 30.12.2013 relativa alle modalità integrative concernenti le procedure di estinzione delle Comunità montane e la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, in applicazione all'articolo 3, comma 6, della l.r. 40/2012.

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Alto Astico n. 4 del 29.12.2014, esecutiva a sensi di legge, relativa all'adozione dello Statuto dell'Unione Montana medesima;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione, unitamente allo Statuto adottato, è stata pubblicata nei Comuni interessati come disposto dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 2651/2012;

VISTE le relate di notifica pervenute dai predetti Comuni che certificano la pubblicazione della deliberazione di Consiglio dell'Unione Montana n. 4 del 29.12.2014 per un periodo di quindici giorni e che nel suddetto periodo sono pervenute osservazioni esaminate nel presente atto;

PRESO atto delle osservazioni accolte che modificano il testo dello statuto approvato con deliberazione n. 4 del 29.12.2014;

VISTI i pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 18, astenuti n. 3 (Calgaro Riccardo, Zordan Elena, Zordan Sofia), contrari n. 0, su n. 21 Consiglieri presenti, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1. Di dare atto** che le premesse della presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2. Di approvare** lo Statuto dell'Unione Montana Alto Astico così come allegato al presente atto e risultante dalle modifiche apportate dal recepimento delle osservazioni approvate dal Consiglio medesimo;
- 3. Di dare mandato** agli uffici dell'Ente di trasmettere la presente deliberazione e l'allegato Statuto alla Regione Veneto – Giunta Regionale - per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
- 4. Di dare mandato** agli uffici dell'Ente di chiedere l'iscrizione dell'Unione Montana nel registro regionale delle forme di gestione associata previsto dall'articolo 12 della L.R. n. 18 del 27.04.2012;
- 5. Di dichiarare**, con successiva distinta votazione, riportante il seguente esito:

favorevoli n. 21, contrari n. 18, astenuti n. 3 (Calgaro Riccardo, Zordan Elena, Zordan Sofia), su n. 21 Consiglieri presenti, espressi nei modi di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

STATUTO UNIONE MONTANA ALTO ASTICO con osservazioni accolte inserite in grassetto

TITOLO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

(Denominazione e natura giuridica)

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione Montana denominata Alto Astico.
2. L'Unione Montana Alto Astico è un ente locale, ai sensi dell'art. 2, primo comma e dell'art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2

(Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale dell'Unione Montana è costituito dal territorio dei Comuni di : Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone, Valdastico e Velo d'Astico.
2. L'Unione Montana opera nel territorio dei Comuni che ne fanno parte, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme statali e regionali.
3. L'Unione Montana, ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. 28.09.2012, n. 40, e s.m.i. succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alla Comunità Montana Alto Astico Posina e costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.

Art.3

(Sede)

1. **L'Unione ha la propria sede legale presso lo stabile in via Europa, 22 ad Arsiero. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma presso la sede oppure presso immobili dei Comuni o nella disponibilità dell'Unione.**
2. Gli uffici dell'Unione trovano collocazione nelle sedi municipali dei Comuni aderenti o presso altri immobili di proprietà o nella disponibilità dell'Unione.
3. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 4

(Scopi e funzioni)

1. L'Unione Montana persegue i seguenti scopi:
 - a) svolgere l'esercizio associato di funzioni e servizi per i Comuni compresi nell'ambito territoriale di cui all'articolo 2;
 - b) promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali;
 - c) collaborare con i Comuni aderenti per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizi;

- e) razionalizzare e contenere la spesa al fine di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- f) tutelare e valorizzare le specifiche risorse territoriali nonché le identità culturali, linguistiche, architettoniche, storiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
- g) promuovere la tutela dell'ambiente, uno sviluppo economico sostenibile, la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano;
- h) promuovere la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone in particolare le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica;
- i) cooperare allo sviluppo economico locale, anche con riguardo alla programmazione decentrata e negoziata nonché alle intese programmatiche d'area;
- l) promuovere la fusione di tutti o parte dei Comuni associati.
2. L'Unione esercita le funzioni e i servizi di seguito indicati:
- a) gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni aderenti, ivi comprese le funzioni fondamentali così come individuate dalla legislazione nazionale;
- b) gestione, nell'ambito territoriale di riferimento, delle funzioni amministrative già attribuite o delegate dalla legislazione nazionale e regionale alle Comunità Montane;
- c) gestione delle specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione a quanto disposto dall'articolo 44 comma 2 della Costituzione e dalle leggi in favore dei territori montani, ivi compresi gli interventi speciali per la montagna finalizzati ad ovviare gli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare la permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti sotto il profilo ambientale, civico, economico e sociale.
- d) ulteriori funzioni attribuite alle Unioni Montane dalla Regione, dalle Province e dai Comuni.
3. Le funzioni dei Comuni di cui al precedente comma 1, lettera a) sono esercitate in forma associata dall'Unione Montana previa delega o trasferimento da parte dei Comuni stessi, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5.
4. Le funzioni di cui al comma 2 lett. b), c) e d) sono esercitate sulla base delle indicazioni del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio – Economico per la realizzazione di opere ed interventi, attraverso i Programmi annuali operativi di esecuzione del Piano stesso.
5. L'Unione attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni e nella gestione dei servizi. Garantisce, in tutti gli organismi di propria nomina, il rispetto delle pari opportunità tra uomo e donna, assicurando, ove possibile, la presenza di un rappresentante per ciascun genere, qualora i soggetti da nominare siano più d'uno.

Art. 5

(Modalità di delega o trasferimento di funzioni e servizi all'Unione Montana)

1. La delega o il trasferimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni aderenti all'Unione avviene sulla base di atti deliberativi comunali di affidamento e si perfeziona con l'approvazione da parte del Consiglio dell'Unione Montana di un provvedimento di recepimento dei relativi atti deliberativi comunali di affidamento.
2. L'esercizio di tali funzioni da parte dell'Unione Montana potrà avvenire a condizione che l'atto deliberativo di cui al comma 1. contenga i seguenti elementi:
- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- e) la durata e le modalità di recesso.
3. L'Unione Montana può svolgere l'esercizio di ogni funzione amministrativa, propria o delegata, che i Comuni aderenti conferiscano alla stessa, nonché la gestione diretta o

indiretta, anche mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in modo da rendere efficiente lo svolgimento dell'azione amministrativa da parte dell'Unione Montana, in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, tale da evitare di lasciare in capo ai Comuni competenze amministrative residuali.

5. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti a decorrere dalla data dell'atto di recepimento dell'atto deliberativo comunale di affidamento.

6. Qualora tutti o parte dei Comuni partecipanti all'Unione intendano utilizzare lo strumento della convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni o dei servizi ex art. 5 comma 1 bis della L.R. 40/2012, l'Unione può stipulare con gli stessi Comuni convenzione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che deve prevedere gli elementi di cui al primo comma del presente articolo.

7. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni partecipanti all'Unione, ma non obbligati *ex lege* alla gestione associata, previo conferimento secondo le modalità di cui al comma 1, o stipula con gli stessi di una convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

8. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

9. Qualora il Comune di Pedemonte vedesse riconosciuta la legittima richiesta di essere aggregato alla Regione Trentino Alto Adige – P.A.T. (Provincia Autonoma di Trento), il Comune medesimo potrà recedere dall'Unione Montana senza oneri specifici e senza termini di preavviso, fatta salva la contribuzione per la quota di competenza alle spese dell'anno finanziario in corso nel momento del recesso.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 6

(Organi)

1. Sono organi dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione, nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

3. Ai fini del presente titolo, il territorio dell'Unione è suddiviso in due aree: l'area ~~sud~~ che comprende i Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico; l'area ~~nord~~ che comprende i Comuni di Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone e Valdistico.

Art. 7

(Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri dell'Unione e da due Consiglieri comunali per ciascun Comune eletti dai rispettivi Consigli, uno dei quali in rappresentanza delle **minoranze**. Il Sindaco del Comune associato è pertanto componente di diritto del

Consiglio dell'Unione. In detto organo il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, nonché nei casi di assenza, di impedimento temporaneo e di sospensione dall'esercizio della funzione, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267. Non è ammessa la delega ad altro amministratore.

2. I componenti il Consiglio dell'Unione rimangono in carica fino al momento della convalida nei nuovi eletti.

3. I Comuni provvedono ad eleggere i nuovi rappresentanti, diversi dal Sindaco, entro quarantacinque giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

4. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario che sostituisce il Sindaco e gli altri due rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. In tal caso, al Commissario vanno computati voti pari a quelli spettanti a tutti i rappresentanti del Comune commissariato.

5. I Sindaci entrano in carica al momento della proclamazione e cessano con la scadenza del mandato, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

6. I Consiglieri, diversi dai Sindaci, entrano in carica all'atto della convalida da parte del Consiglio dell'Unione e cessano con la convalida dei nuovi eletti da parte del Consiglio stesso, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.

7. Nella prima seduta del Consiglio successiva alla nuova nomina vengono posti all'ordine del giorno la convalida degli eletti, facendo riferimento per analogia e per quanto attinenti alle disposizioni normative vigenti per i Consiglieri comunali, e, ove necessario, l'elezione del Presidente.

Art. 8

(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio dell'Unione Montana esercita funzioni d'indirizzo, programmazione e controllo; sono di competenza del Consiglio le funzioni ad esso attribuite dalla legge e, in particolare, quelle indicate nell'art. 42, comma 2 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

3. Il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione.

4. Il Consiglio adotta un regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 9

(Funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- per determinazione del medesimo;
- su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica;
- su richiesta deliberata dalla Giunta;
- su richiesta deliberata da almeno due Consigli comunali.

2. L'adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente avviene su convocazione e sotto la presidenza del Sindaco più anziano di età.

3. Il Presidente stabilisce l'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute, salvo i casi in cui la convocazione avvenga in via straordinaria su richiesta di un terzo dei Consiglieri in carica, su richiesta deliberata dalla Giunta o su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali. In questi ultimi casi, sono i soggetti che hanno chiesto la convocazione a determinare gli argomenti presentando una proposta di deliberazione.

4. L'attività del Consiglio si svolge presso la sede dell'Unione oppure, secondo necessità, presso altre sedi strutturalmente adeguate, individuate nei Comuni aderenti ed indicate nella convocazione.

5. La convocazione del Consiglio, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data di adunanza a ciascun componente, agli indirizzi da questi comunicati mediante posta elettronica certificata, posta elettronica, fax o altri strumenti, ove concordati con gli interessati, che consentano l'accertamento della trasmissione, nonché a tutti i Comuni aderenti all'Unione. La convocazione del Consiglio è altresì pubblicata all'Albo Pretorio *on line*. In caso di motivata urgenza, la convocazione può avvenire con una comunicazione spedita con un anticipo di almeno 24 ore.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli oggetti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno devono essere spedite ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

7. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso l'ufficio segreteria almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione. Per giorni liberi si intendono tutti i giorni esclusi il giorno della convocazione, il giorno della seduta, i sabati, le domeniche e le festività in genere.

8. Eventuali emendamenti dei Consiglieri devono essere depositati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Nello stesso termine devono essere depositati gli atti relativi ad integrazioni o modifiche all'ordine del giorno e gli atti relativi alle convocazioni d'urgenza.

9. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge. Le sedute sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

10. Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, fatta salva la necessità di maggioranza qualificate previste dal presente Statuto o dalla legge.

11. In seconda convocazione è necessaria la presenza di almeno nove Consiglieri. I provvedimenti si intendono approvati con il voto della maggioranza dei presenti.

12. Nelle sedute di seconda convocazione non possono essere adottate deliberazioni su materie per le quali la legge o il presente Statuto richiedano la presenza di un particolare numero di consiglieri o l'approvazione attraverso una maggioranza qualificata.

13. Non possono essere approvati in seconda convocazione i bilanci preventivi e i rendiconti della gestione, le variazioni e gli assestamenti generali di bilancio, lo stato di attuazione dei programmi e la verifica degli equilibri finanziari.

Art. 10

(Regolamento del Consiglio)

1. Con Regolamento approvato a maggioranza assoluta, sono disciplinate in particolare:

- a) le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri;
- b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
- c) l'individuazione e il funzionamento delle Commissioni.

Art. 11

(Diritti e doveri dei componenti del Consiglio)

1. I componenti del Consiglio hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all'attività dell'Unione ed esercitano tutti gli altri diritti di iniziativa nei confronti del Presidente, della Giunta e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

2. I componenti del Consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. I Consiglieri possono svolgere incarichi specifici su diretta attribuzione del Presidente con proprio provvedimento. I Consiglieri incaricati si coordinano con il Presidente per la direzione politico – amministrativa nelle materie affidate. Essi possono essere invitati dal Presidente a partecipare alla Giunta.
4. Ai componenti del Consiglio si applica, in quanto compatibile, lo stato giuridico dei Consiglieri comunali.

Art. 12

(Modifica della composizione dell'organo consiliare)

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:
 - a) dimissioni;
 - b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
 - c) revoca;
 - d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
 - e) morte o altre cause previste dalla legge.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione, indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione comunica, entro cinque giorni, le dimissioni al Consiglio comunale di appartenenza.
3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio senza adeguata giustificazione. In questo caso il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze e l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine di dieci giorni, il procedimento di decadenza. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento dell'approvazione della decisione da parte del Consiglio.
4. La decadenza di cui al precedente comma non si applica ai Consiglieri-Sindaci, in quanto componenti di diritto il Consiglio dell'Unione.
5. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione.

Art. 13

(Commissioni e gruppi consiliari)

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti o temporanee.
2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.
3. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio che può prevedere anche le modalità per

l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione.

4. I Consiglieri dell'Unione si possono costituire in Gruppi consiliari.

5. La costituzione dei Gruppi consiliari e l'adesione ad un determinato Gruppo sono riservate alla libera scelta di ciascun Consigliere. I Gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno tempestiva comunicazione scritta al Presidente dell'Unione.

6. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento dei Gruppi consiliari sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio che può prevedere anche l'istituzione della Conferenza dei capigruppo.

Art.14

(Presidente)

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione e la rappresenta assicurandone nel contempo l'unità dell'azione politico – amministrativa.

2. La convocazione della seduta del Consiglio da parte del Consigliere Sindaco più anziano di età per la nomina del Presidente deve essere disposta entro trenta giorni dalla comunicazione al protocollo dell'Ente della nomina di tutti i rappresentanti dei Consigli Comunali.

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto fra i propri componenti Sindaci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora con la votazione non si ottenga il *quorum* prescritto, il Consiglio viene riconvocato dal Consigliere Sindaco più anziano di età, entro quindici giorni per l'elezione. Se anche in tale seduta non si ottiene il *quorum*, il Presidente è eletto nella successiva seduta del Consiglio, da tenersi entro quindici giorni, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri **presenti**.

4. Qualora uno o più Comuni non abbiano adempiuto all'obbligo della nomina dei rappresentanti entro il termine di cui all'art. 7 comma 2, il Segretario ne sollecita la nomina con PEC, raccomandata o con altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuto ricevimento della richiesta. Trascorsi quindici giorni dalla ricezione, il Consiglio dell'Unione viene ugualmente convocato sotto la presidenza del Consigliere Sindaco più anziano di età. La seduta si intende legalmente costituita con la presenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati. In caso di inerzia del Consigliere Sindaco, vi provvede il Consigliere più anziano d'età.

5. Il Presidente:

a) è il rappresentante legale dell'Unione;

b) nomina gli Assessori tra i Consiglieri Sindaci nel numero di tre per la composizione della Giunta;

c) nomina il Vicepresidente dell'Unione tra gli Assessori appartenenti all'altra area territoriale rispetto a quella a cui lui appartiene;

d) sovrintende al funzionamento degli uffici;

e) nomina e revoca i Responsabili di posizione organizzativa, previa deliberazione di indirizzo della Giunta, attraverso una scelta a carattere esclusivamente fiduciario e discrezionale secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

f) impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;

g) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;

h) convoca e presiede le sedute del Consiglio e propone gli argomenti da trattare salvo quanto previsto agli articoli 9 e 11;

- i) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
 - j) firma i verbali originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e sovrintende all'esecuzione degli atti, al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta stessi;
 - k) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione;
 - l) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
 - m) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
 - n) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Segretario o ai titolari di posizione organizzativa;
 - o) se previsto dalla legge e se espressamente delegato dal Sindaco, per le funzioni comunali affidate all'Unione, provvede ad esercitare le funzioni che le leggi attribuiscono a tale organo comunale;
6. Il Presidente adotta tutti gli atti non riservati dalla legge o dal presente Statuto al Consiglio o non attribuiti al Segretario e ai titolari di posizione organizzativa.
- 7. Il Presidente dura in carica due anni e mezzo (2,5 anni) e comunque fino alla nomina del nuovo Presidente. In caso di commissariamento del Comune di appartenenza, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente che provvede a convocare il Consiglio entro 30 giorni per l'elezione del nuovo Presidente. In ogni caso, la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta anche la decadenza del Presidente. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio con mozione espressa per appello nominale dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.**
8. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno dieci Consiglieri in carica, escluso il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario dell'Ente. Se il Presidente non procede alla convocazione nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere Sindaco più anziano di età cui spetta in tal caso presiedere la seduta. Il Presidente interviene nella seduta, partecipa alla discussione e alla votazione.
9. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente (morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità), le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano di età. Il Consiglio è sempre convocato, per la nomina del successore, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente.
10. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
11. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
12. Le dimissioni volontarie del Presidente sono indirizzate al Segretario, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. In ogni caso, le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art. 15**(La Giunta)**

1. La Giunta è formata dal Presidente e dagli Assessori da lui nominati in base all'appartenenza territoriale tra i componenti Sindaci del Consiglio dell'Unione, nel numero di tre. A tal fine il territorio dell'Unione è suddiviso in due aree: la prima comprende i Comuni di Arsiero, Cogollo del Cengio e Velo d'Astico; la seconda comprende i Comuni di Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Tonezza del Cimone e Valdastico. Gli Assessori sono nominati in modo tale che uno appartenga alla stessa area territoriale a cui appartiene il Presidente e gli altri due all'altra area territoriale.

2. I Sindaci non Assessori possono partecipare alla Giunta senza diritto di voto, o delegare in propria vece un componente del Consiglio comunale.

3. La revoca degli Assessori da parte del Presidente avviene con le stesse modalità della nomina.

4. Le dimissioni volontarie dei singoli Assessori devono essere presentate per iscritto al Presidente, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

5. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente, in occasione dell'approvazione del rendiconto, circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

6. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

7. Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato al Consiglio e al Presidente. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio limitatamente alle sole variazioni di bilancio che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

8. La Giunta si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta si renda necessario o lo stesso presidente lo giudichi opportuno, oppure su richiesta di almeno due dei componenti. In quest'ultimo caso la convocazione avviene entro cinque giorni dalla richiesta. La convocazione avviene tramite posta elettronica certificata, posta elettronica, fax, SMS o altri strumenti concordati tra le parti ed idonei a verificare la ricezione, almeno tre giorni lavorativi prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale o gli uffici decentrati dell'Unione o presso le sedi comunali o in altro luogo ritenuto idoneo.

9. La Giunta è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La Giunta delibera a maggioranza dei componenti presenti alla riunione, purché vi sia il voto favorevole di almeno un rappresentante di ciascuna delle aree territoriali di cui al primo comma. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.

11. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e se richiesto, possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, consiglieri dell'Unione a cui siano state affidate specifiche deleghe dal Presidente, oltre che titolari di posizione organizzativa e altri dipendenti dell'Unione, esperti e tecnici invitati dal Presidente a riferire su particolari problemi, la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

12. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario dell'Unione con compiti di consulenza, assistenza, referenza e verbalizzazione. Il Segretario sottoscrive, assieme al Presidente, il verbale e gli atti deliberativi assunti.

13. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con apposito regolamento.

Art. 16**(La Conferenza dei Sindaci)**

1. E' istituita presso l'Unione Montana la Conferenza dei Sindaci, organismo consultivo, composto dal Presidente dell'Unione Montana e dai Sindaci dei Comuni associati.
2. La Conferenza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione Montana ed esprime pareri obbligatori sulle funzioni delegate o trasferite dai Comuni.
3. La convocazione può essere chiesta anche da tre Sindaci dei Comuni associati.
4. I pareri sono vincolanti e vengono espressi dai soli Sindaci dei Comuni che abbiano delegato o trasferito le relative funzioni.
5. I pareri sono resi col criterio del voto ponderato sulla base della popolazione risultante dall'ultimo censimento.
6. Sulle funzioni delegate o trasferite dai Comuni, la Giunta si pronuncia conformemente ai pareri espressi dalla Conferenza dei Sindaci.
7. La Conferenza dei Sindaci può disciplinare il proprio funzionamento mediante apposito regolamento.

TITOLO III**ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI****Art. 17****(Partecipazione popolare)**

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'Ente.
4. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
5. Le modalità della partecipazione sono stabilite da specifico regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione Montana, nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV**ORGANIZZAZIONE****Art. 18****(Principi strutturali e organizzativi)**

1. La gestione si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici definiti e misurabili e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) l'organizzazione del lavoro per obiettivi, programmi e progetti;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. L'Unione assume come modello di riferimento una struttura organizzativa ampiamente decentrata nelle sedi municipali del territorio al fine di garantire per tutte le sedi un presidio in forma continuativa di personale.

3. Il modello è supportato dall'utilizzazione di moderne tecnologie di informazione e connessione tra i diversi punti della rete organizzativa e tra questi e i cittadini.

Art. 19

(Personale)

1. L'Unione montana provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i limiti derivanti dalla normativa vigente, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

2. L'Unione disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il personale dell'Unione è costituito da:

a) personale della soppressa Comunità Montana Alto Astico Posina, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della Legge Regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni;

b) personale messo a disposizione dai Comuni, ai sensi delle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti;

c) personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato nelle forme stabilite dalla legge e dai contratti di lavoro;

d) personale non dipendente con contratto di collaborazione, nelle forme consentite dalla legge.

4. L'Unione può inoltre avvalersi, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alla manutenzione delle aree verdi, dell'attività di personale agricolo - forestale a tempo determinato ed indeterminato, assunto con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per addetti di lavori di sistemazione idraulico - agraria ed idraulico - forestale.

5. La programmazione del fabbisogno del personale sarà conseguente alle disposizioni di cui alle deliberazioni di cui all'art. 5 del presente Statuto.

6. L'attribuzione mediante delega o trasferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione, da parte dei Comuni, può comportare l'unificazione delle relative strutture.

7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.

Art. 20

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'Unione Montana disciplina, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio, al Presidente e alla Giunta, e funzione di gestione e azione amministrativa, attribuita al Segretario e/o al coordinatore dei servizi associati e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa e la gestione.

4. I servizi e gli uffici adeguano costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità della loro gestione.

Art. 21**(Segretario)**

1. Il Segretario dell'Unione Montana è assunto o incaricato con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Il Segretario attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dal Consiglio, secondo le direttive del Presidente e degli assessori.
3. Il Segretario garantisce il buon funzionamento degli uffici e dei servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al perseguimento di livelli ottimali di efficienza ed efficacia.
4. Il regolamento disciplina le modalità ed i requisiti per la nomina, i compiti e le responsabilità del Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla normativa.
5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le modalità per l'attribuzione delle responsabilità e delle competenze al Segretario in conformità con i principi stabiliti dalle norme vigenti. In caso di assenza del Segretario titolare, il ruolo potrà essere svolto da personale interno od esterno secondo termini e modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 22**(Coordinatore dei servizi associati)**

1. Il Presidente, previa deliberazione di indirizzo della Giunta, può individuare un coordinatore dei servizi associati, secondo le modalità indicate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Tale regolamento disciplina anche il riparto di competenze tra la figura del Segretario e del Coordinatore.

Art. 23**(Responsabili degli uffici e dei servizi)**

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati dal Presidente dell'Unione Montana, previa deliberazione di indirizzo della Giunta, tra le figure apicali delle aree di attività indicate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'Unione per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando gli uffici e i servizi loro assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente e dagli assessori attraverso il Segretario cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

TITOLO V**FINANZA E CONTABILITA'****Art. 24****(Attività finanziaria e bilanci)**

1. All'Unione Montana competono tutti i trasferimenti regionali relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dalle Comunità Montane, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
2. All'Unione Montana competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, con modalità da definire con apposito regolamento che salvaguardino le diverse realtà territoriali.
3. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, nel rispetto dei principi previsti dalla legislazione vigente.

4. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione Montana è disciplinato dalla parte seconda del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. La struttura e le codifiche di bilancio sono quelle delle Unioni di Comuni, ex art. 32 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 194/96, Regolamento recante approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del D.Lgs. 25.02.1995, n. 77 concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e s.m.i.

Art. 25

(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)

1. Le spese generali dell'Unione sono coperte da trasferimenti statali o regionali, oltre che da trasferimenti dei Comuni dell'ambito di cui all'art. 2, secondo criteri di proporzionalità in rapporto alla popolazione ed in ragione delle funzioni e dei servizi conferiti in gestione.
2. Le spese relative alle funzioni ed ai servizi conferiti vengono ripartite secondo le modalità fissate negli atti di attribuzione; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, viene predisposto un apposito piano economico, nell'ambito del bilancio dell'Unione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio, che riguarderà esclusivamente i Comuni aderenti.

Art. 26

(L'organo di revisione)

1. Il Consiglio dell'Unione nomina l'organo di revisione che viene designato secondo le norme in vigore per gli enti locali.
2. L'organo di revisione dura in carica tre anni, è rinnovabile una sola volta, e può essere revocato solo per grave inadempimento.
3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella relazione di cui al comma 3, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art. 27

(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto da un Tesoriere scelto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
2. I rapporti con il Tesoriere sono regolati dalla legge, dal Regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 28

(Controllo di gestione)

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

**TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI****Art. 29*****(Regolamenti)***

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i Regolamenti già vigenti della corrispondente Comunità Montana.
2. Per le funzioni o servizi comunali trasferiti all'Unione Montana, la stessa adotta i relativi Regolamenti. Nelle more della loro approvazione, valgono i Regolamenti dei singoli Comuni, in quanto compatibili con i principi fissati dagli atti di delega o trasferimento delle funzioni o servizi.

Art. 30***(Rinvio)***

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di Unioni di Comuni ed Ordinamento degli Enti Locali.

Art. 31***(Modifiche statutarie)***

1. Le modifiche Statutarie sono adottate dal Consiglio dell'Unione Montana con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
2. Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza richiesta, l'Assemblea procede ad ulteriori votazioni da tenersi in sedute successive, entro trenta giorni.
3. Entro otto giorni dall'adozione, la deliberazione di modifica dello Statuto è inviata ai comuni interessati, i quali provvedono alla sua pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte.
4. Entro trenta giorni dall'adozione, il Consiglio dell'Unione Montana approva in via definitiva le modifiche allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e proposte attraverso il medesimo sistema di voto.

Art 32***(Entrata in vigore)***

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO

Sede : Via Europa 22 – 36011 Arsiero (Vi)

e-mail segreteria@asticosina.it**N. 3 reg. delib.****COPIA****Verbale di deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana**

L'anno **duemilaquindici** il giorno **due** del mese di febbraio alle ore 18:30 nella sala consiliare della costituenda Unione Montana Alto Astico, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio della costituenda Unione Montana Alto Astico sotto la PRESIDENZA del dr. ROSSI GIORDANO in qualità di Presidente - Sindaco anziano. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario della costituenda Unione Montana Alto Astico dr.ssa LAURA DAL ZOTTO.

Il Presidente - Sindaco anziano, accertato il numero legale e dichiarata aperta la seduta, invita il Consiglio ad esaminare e discutere sulla proposta di deliberazione in oggetto, alla quale partecipano:

AGOSTINI GIULIO	Assente	CALGARO RICCARDO	Presente
CAROTTA ALBERTO	Assente	CAROTTA ROBERTO	Presente
CERATO FANNY	Presente	COMPARIN CLAUDIO	Presente
CORNOLO' ANDREA	Presente	CORTELLETTI LUIGI	Presente
DALLA VIA DIEGO	Presente	DELLAI SILVIA	Presente
FONTANA GIUSEPPE	Presente	GUGLIELMI CLAUDIO	Presente
LEONI EMILIO	Presente	LORENZATO FERRULIO	Presente
LORENZATO CHIARA	Presente	OCCHINO TIZIANA	Presente
OLIVIERO OMAR	Presente	ROSSI GIORDANO	Presente
SARTORI FLORIO	Presente	SCALZERI BRUNO	Presente
SELLA KATIA	Presente	TOLDO ALBERTO	Assente
ZORDAN ELENA	Presente	ZORDAN SOFIA	Presente

ne risultano presenti n. 21 e assenti n. 3.

O g g e t t o**ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA.**

Il Presidente-Sindaco anziano relaziona:

“La legge regionale n. 40 del 2012 ha previsto l'istituzione delle Unioni montane derivanti dalla trasformazione delle Comunità montane. In particolare alle Unioni montane spetta la gestione associata delle funzioni fondamentali delegate dai comuni nonché la gestione delle attività delle preesistenti comunità montane alle quali succedono in tutti i rapporti giuridici.

L'articolo 7 della citata legge regionale n. 40/2012 stabilisce che le Unioni si costituiscono con l'elezione del Presidente che viene eletto, secondo quanto stabilito dal paragrafo 2.4 dell'allegato alla D.G.R. b. 2651/2012, nella seduta di approvazione definitiva dello statuto o in una seduta successiva da tenersi entro quindici giorni, secondo le modalità stabilite dallo statuto stesso.

Con precedente deliberazione n. 2 in data odierna il Consiglio ha provveduto all'approvazione dello Statuto il quale, all'articolo 14 comma 3 stabilisce che *“Il Presidente è eletto dal Consiglio a scrutinio segreto fra i propri componenti Sindaci con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Qualora con la votazione non si ottenga il quorum prescritto, il Consiglio viene riconvocato dal Consigliere Sindaco più anziano di età, entro quindici giorni per l'elezione. Se anche in tale seduta non si ottiene il quorum, il Presidente è eletto nella successiva seduta del Consiglio, da tenersi entro quindici giorni, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti”*.

Il Presidente-Sindaco anziano, al termine della propria relazione, propone la candidatura a Presidente dell'Unione Montana il Sindaco di Arsiero, dr.ssa Tiziana Occhino. Dichiarata poi aperto il dibattito, che registra i seguenti interventi:

Alle ore 19.53 esce il Consigliere Carotta Roberto (consiglieri presenti ora n. 20)

Il Consigliere Scalzeri interviene precisando che solo in questo momento apprende il nome del candidato Presidente, e prima di procedere alla votazione ritiene opportuno che il futuro Presidente riferisca in merito alle proprie intenzioni programmatiche.

Prende la parola il Consigliere Dalla Via, per rilevare come, nello Statuto appena approvato, “tutti hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie osservazioni”... e questo, a suo avviso, sta a significare che ad ognuno sta a cuore il nostro territorio.

Esprime un senso di soddisfazione per l'atteggiamento, la responsabilità e la consapevolezza da parte dei Consiglieri e confida che con questo spirito condiviso si possano sviluppare nuove idee per il futuro di questo Ente.

Il Consigliere Occhino, Sindaco di Arsiero e candidato Presidente, partecipa alla discussione per far presente come sia *“difficile scrivere un documento programmatico di spessore ampio con date stabilite”*. Precisa che il documento che si accinge a leggere (allegato al presente atto sub A), rimane una dichiarazione di intenti e come la sua candidatura sia stata largamente condivisa.

Chiarisce che di fatto i tavoli di lavoro in cui si programmeranno gli interventi sul territorio saranno necessariamente quelli del Consiglio e della Conferenza dei Sindaci.

Il Consigliere prosegue poi nella lettura del proprio documento programmatico.

Alle ore 19.59 entra il Consigliere Carotta Roberto (Consiglieri ora presenti n. 21).

Al termine della lettura del documento programmatico del Consigliere Occhino, candidato Presidente, interviene il Consigliere Scalzeri per esprimere “simpatia” per quanto appena udito nella dichiarazione di intenti.

Chiede attenzione per “i comuni più deboli” e suggerisce che una delle strategie su cui dovrà mirare l'Unione Montana sia quella di fare in modo che le opportunità di sviluppo vengano calate sul territorio, tenendo conto che bisogna partire proprio dai punti più deboli. E, poiché ritiene che le diversità di situazioni demografiche non siano correggibili sotto il profilo degli enti pubblici, l'azione amministrativa dovrà necessariamente essere rivolta alle piccole realtà, sostenendo tutte le possibilità di sviluppo (prima casa, accesso agli studi ecc), perché danno il senso di appartenenza alla collettività.

Invita espressamente il Sindaco di Arsiero a farsi carico di queste precise osservazioni e conclude il proprio intervento esprimendo compiacimento per la presentazione degli indirizzi programmatici.

Prende la parola il Consigliere Dalla Via, rammentando i lunghi colloqui e le difficoltà incontrate in questi mesi di preparazione per il passaggio da Comunità Montana ad Unione Montana...Auspica che, come atteso dal Consigliere Scalzeri, vi sia *“la partecipazione di tutti i Comuni e la condivisione di ridisegnare il territorio nel rispetto della storia e delle origini di ogni Comune”*. Invita ognuno a spendere le proprie energie all'interno di gruppi di lavoro su tematiche specifiche.

Prosegue rivolgendo un ringraziamento sia al Presidente-Sindaco anziano, per aver raccolto l'onere di tirare le fila di questi incontri - sia al Presidente della Comunità Montana, Riccardo Calgaro, pur nel rispetto delle diversità di opinioni ma nell'ideale di produrre risultati.

Al termine della discussione il Presidente – Sindaco anziano propone al Consiglio di provvedere alla elezione del Presidente dell'Unione Montana Alto Astico, secondo la proposta emersa e nel rispetto di quanto indicato nello Statuto approvato.

Per svolgere correttamente le operazioni di voto, il Presidente nomina tre scrutatori nelle persone dei seguenti Consiglieri:

- Sig. Luigi Cortelletti
- Sig.ra Silvia Dellai
- Sig.ra Zordan Elena

Gli scrutatori provvedono a consegnare le schede per la votazione a scrutinio segreto a tutti i Consiglieri presenti e li invita poi a depositarle nell'urna appositamente predisposta.

Si procede quindi alla votazione e poi allo spoglio delle schede che riporta il seguente esito:

- Tiziana Occhino: voti n. 16
- Schede bianche: n. 4
- Schede nulle: n. 1
-

Terminate le operazioni di spoglio, il Presidente-Sindaco anziano, sulla base del risultato della votazione avvenuta a scrutinio segreto, **proclama eletto** la dott.ssa **Tiziana Occhino** a **Presidente dell'Unione Montana Alto Astico**.

Il Presidente-Sindaco anziano propone l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000, riportante il seguente esito:

Favorevoli n. 21, astenuti n. 0, contrari n. 0, su n. 21 Consiglieri presenti.